



DETERMINAZIONE N. 258/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 31/2019 e Comunicazione n. 31/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 31/2019 prot. n. 4297 del 25/03/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 31/2019 del 22/03/2019 acquisita al prot. n. 4297 del 25/03/2019, relativa all'incompletezza ed il mancato aggiornamento della specifica pagina web del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;

ESAMINATA la Trattazione n. 31/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale nella quale si constata che la questione posta riguarda i contenuti di un sito Internet istituzionale e il loro aggiornamento e si ritiene che, qualora la pagina web, al di là dei contenuti, si presenti comunque astrattamente ben configurata e accessibile, non si evidenziano violazioni al CAD o ad altre norme ICT e quindi l'oggetto della segnalazione esula dalle funzioni attribuite al Difensore, con la conseguenza che la segnalazione stessa risulta non ricevibile.

Nel caso concreto la pagina web in questione è risultata ben configurata ed accessibile; inoltre, risulta essere stata recentemente aggiornata proprio con la tipologia di informazioni di cui il segnalante lamentava la mancanza.

Pertanto si propone che il Difensore civico per il digitale consideri la Segnalazione non ricevibile in quanto non rientrante nelle funzioni attribuite allo stesso e proceda, previa valutazione del Direttore Generale, alla archiviazione della Segnalazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 31/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere la Segnalazione non ricevibile in quanto non rientrante nelle funzioni attribuite al Difensore, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 31/2019 e Comunicazione di archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 31/2019 - Trattazione

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Ministero dell'Interno –Qualificazione tematica:
Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione Protocollo n. 4297 del 25/03/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Gentili Signori,

mi pregio segnalare che il Ministero dell'Interno, sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione dedicata alla richiesta della Cittadinanza Italiana, persevera nel fornire al pubblico notizie inesatte e non aggiornate. Si continuano ad indicare come documenti necessari alla richiesta della Cittadinanza i soli certificato di nascita rilasciato nel paese di origine del richiedente, certificato penale rilasciato nel paese di origine..., documento di riconoscimento, ricevuta di pagamento della tassa di 250 euro. Si omette invece di indicare che dal 04 Dicembre 2018, a seguito dell'approvazione della legge 132/2018, è necessario anche attestare conoscenza della lingua italiana al livello b1., in mancanza del poter fornire attestazione o certificazione di questa conoscenza la domanda è, di fatto, inammissibile. Il non fornire informazioni aggiornate non è, a mio modesto avviso, rispettoso dei richiedenti utenti cittadini stranieri, e può arrecare a questi ultimi un danno concreto. Questa mancanza è stata già da me segnalata in febbraio alla Direzione Cittadinanza del Ministero suddetto, ma senza esito.

Cordiali saluti”.

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che egli lamenta l'incompletezza ed il mancato aggiornamento della specifica pagina web del sito istituzionale del Ministero dell'Interno nella quale si spiega come un cittadino straniero debba procedere al fine di richiedere la cittadinanza italiana. (Sebbene il segnalante non lo indichi esplicitamente, in base al contenuto della segnalazione, si desume che l'indirizzo della pagina web in questione sia: <https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda>). In particolare si asserisce che la suddetta pagina web risulti incompleta perché non riporterebbe uno dei requisiti normativamente previsti.


Esame preliminare

La questione oggetto della segnalazione è relativa ai contenuti di un sito Internet istituzionale e al loro aggiornamento.

Al riguardo, si premette che l'Ufficio del Difensore civico per il digitale è istituito presso l'AGID dall'articolo 17, comma 1 quater, del CAD, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese; quindi la questione potrebbe essere di competenza del suddetto Ufficio.

D'altra parte si osserva che il Difensore non può esercitare funzioni ispettive. Pertanto nel caso specifico, la segnalazione risulterebbe non ricevibile, in quanto non si configurerebbero violazioni al CAD e ad altre norme ICT, se la pagina web in esame, al di là dei contenuti, si presentasse comunque astrattamente ben configurata e accessibile.

In effetti, la pagina web in questione è apparsa ben configurata ed accessibile, come è possibile desumere dallo screenshot qui di seguito ripotato



Inoltre la semplice lettura della pagina permette di evidenziare che la stessa è stata recentemente aggiornata e che in essa, quando si elenca la documentazione da allegare al modello telematico di domanda di cittadinanza da compilare, si menziona, tra l'altro, anche:

- *“la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo testo unico;”.*

Tale precisazione risulta presente e quindi non si conferma quanto invece indicato dal Segnalante.

Pertanto in esito a quanto emerso in fase istruttoria relativamente alla assenza di violazioni di norme ICT nonché in considerazione del mancato riscontro di quanto affermato nella Segnalazione si propone al Difensore civico per il digitale di procedere, previa valutazione del DG e relativo nulla osta, alla archiviazione della Segnalazione.

10/02/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Segnalazione: 31/2019 - Amministrazione segnalata: Ministero dell'Interno –
Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione Protocollo n.
4297 del 25/03/2019.**

Gent.mo Sig.

con riferimento alla questione da lei posta:

“Gentili Signori,

mi prego segnalare che il Ministero dell'Interno, sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione dedicata alla richiesta della Cittadinanza Italiana, persevera nel fornire al pubblico notizie inesatte e non aggiornate. Si continuano ad indicare come documenti necessari alla richiesta della Cittadinanza i soli certificato di nascita rilasciato nel paese di origine del richiedente, certificato penale rilasciato nel paese di origine..., documento di riconoscimento, ricevuta di pagamento della tassa di 250 euro. Si omette invece di indicare che dal 04 Dicembre 2018, a seguito dell'approvazione della legge 132/2018, è necessario anche attestare conoscenza della lingua italiana al livello b1., in mancanza del poter fornire attestazione o certificazione di questa conoscenza la domanda è, di fatto, inammissibile. Il non fornire informazioni aggiornate non è, a mio modesto avviso, rispettoso dei richiedenti utenti cittadini stranieri, e può arrecare a questi ultimi un danno concreto. Questa mancanza è stata già da me segnalata in febbraio alla Direzione Cittadinanza del Ministero suddetto, ma senza esito. Cordiali saluti”.

Si premette che l'Ufficio del Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che l'Ufficio del Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per

l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso dall'attività istruttoria svolta risulta che la pagina web oggetto della segnalazione (<https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda>) risulta visivamente essere ben configurata ed accessibile ed anche aggiornata, considerando che quando si elenca la documentazione da allegare al modello telematico di domanda di cittadinanza da compilare, si menziona, tra l'altro, anche:

“la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo testo unico;”.

Per tutto quanto sopra esposto, si è ritenuto che la Sua segnalazione non evidenzia violazioni del CAD o di altre disposizioni ICT e quindi esuli dalle funzioni del Difensore con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti
Massimo Macchia